

FRATERNITÀ San Pio X

Il Papa riconosciuto e l'autorità respinta. Replica a don Daniele Di Sorco

ECCLESIA

16_07_2026

**Daniele
Trabucco**



Nel sito della Fraternità Sacerdotale "San Pio X", il reverendo don Daniele Di Sorco, dopo le ordinazioni episcopali senza mandato pontificio avvenute a Écône (Svizzera) in data 01 luglio 2026, tenta di dimostrare che la Fraternità non sia scismatica e che il suo agire

non costituisca neppure una disobbedienza colpevole. La difesa richiama il Gaetano, la distinzione tra potere d'ordine e potere di giurisdizione, la dottrina tomista sui limiti dell'obbedienza e lo stato di necessità. Le premesse contengono elementi veri, ma le conclusioni non ne derivano, perché la liceità di una resistenza eccezionale viene trasformata nella pretesa di giudicare stabilmente l'autorità suprema.

La prima tesi si fonda su Tommaso de Vio (1469-1534), detto il Gaetano, secondo il quale la disobbedienza, persino ostinata, non coincide formalmente con lo scisma, dato che questo consiste nel rifiuto di sottomettersi al Pontefice in quanto capo della Chiesa. La distinzione è corretta, perché la disobbedienza ha per oggetto un comando particolare, mentre lo scisma colpisce la comunione gerarchica. Di Sorco, però, su questa linea, assume che una dichiarazione di riconoscimento del Papa sia sufficiente a escludere il rifiuto della sua autorità. Ora, la sottomissione non è una disposizione soltanto interiore, quanto una relazione oggettiva che si manifesta nel modo in cui il governo viene ricevuto. Dichiararsi pronti a obbedire soltanto quando gli atti pontifici non implicino ciò che la Fraternità qualifica come modernismo significa sottoporre ogni comando a una previa ratifica del destinatario. Il Papa rimane superiore in astratto, ma può esercitare la sua autorità in concreto solo entro i limiti stabiliti da chi dovrebbe essergli sottoposto. Il Gaetano contempla il caso di chi rifiuta un precetto determinato senza negare il titolo del superiore, tuttavia non fonda un criterio permanente mediante il quale un corpo ecclesiastico seleziona autonomamente gli atti ai quali riconoscerà efficacia. Dal fatto, pertanto, che non ogni disobbedienza sia scisma non segue che una disobbedienza sistematica, riferita ad atti essenziali del governo della Chiesa e resa stabile mediante una propria continuità episcopale, non possa esprimere un rifiuto pratico della sottomissione.

La seconda tesi sostiene che l'ordinazione episcopale senza mandato pontificio non abbia natura scismatica, poiché nei primi secoli i Vescovi venivano spesso ordinati senza un intervento diretto del Papa e talvolta in violazione di prescrizioni canoniche approvate dalla Sede romana. L'argomento storico prova soltanto che la disciplina della provvista episcopale ha conosciuto forme differenti e che la riserva pontificia appartiene al diritto ecclesiastico. Non prova, però, che una legge vigente possa essere disattesa da chi la giudica inopportuna, né che un atto compiuto entro un diverso assetto storico possieda lo stesso significato ecclesiologico di un atto posto oggi contro un divieto pontificio espresso. Un'irregolarità verificatasi quando l'elezione dipendeva da capitoli o metropolitani non equivale alla costituzione deliberata di una successione episcopale sottratta al consenso del Pontefice in un ordinamento nel quale quel consenso è richiesto come condizione di legittimità non solo nel *Codex iuris canonici* del 1983, ma

pure in quello pio-benedettino del 1917.

Anche l'assenza, nei precedenti richiamati, della qualifica di scisma non consente di concludere che un'ordinazione illecita non possa assumere, in circostanze diverse, una funzione di natura scismatica. È vero, da un lato, che l'ordinazione senza mandato non coincide sempre con lo scisma, ma, dall'altro, può diventarne il veicolo quando rende durevole una struttura clericale che si perpetua contro l'autorità chiamata a regolarne la missione. Neppure la distinzione tra potere d'ordine e potere di giurisdizione risolve la difficoltà, poiché l'assenza di una Diocesi governata dai Vescovi della Fraternità non rende neutra la costituzione di un episcopato destinato a ordinare sacerdoti, amministrare cresime e assicurare l'autosufficienza sacramentale di un corpo sottratto alla disciplina comune. Pio XII, pontefice dal 1939 al 1958, qualificò le ordinazioni episcopali conferite contro un esplicito monito della Sede apostolica come attentati alla disciplina e all'unità ecclesiale. L'unità può, dunque, essere compromessa anche dalla creazione di una continuità gerarchica capace di agire stabilmente senza il mandato di colui al quale si continua a riconoscere il governo supremo.

La terza tesi richiama san Tommaso e Juan de Torquemada per sostenere che un comando contrario alla legge divina, alla fede o alla salvezza delle anime non obblighi. Il principio appartiene alla tradizione cattolica, ma richiede che il male comandato sia certo e immediatamente riconducibile a una norma superiore. Paolo che corregge Pietro non nega la potestà di Pietro e non crea una successione alternativa. Di Sorco, invece, trasferisce tale principio da un atto intrinsecamente cattivo a un giudizio complessivo e permanente sull'autorità ecclesiastica, attribuendo alla Fraternità la facoltà di dichiarare quali insegnamenti siano incompatibili con la Tradizione e di ricavare da quel giudizio il diritto di assicurarsi autonomamente i mezzi sacramentali della propria durata. La correzione viene così trasformata in potestà sostitutiva.

La quarta tesi invoca lo stato di necessità, poiché la rinuncia alle ordinazioni avrebbe condotto alla scomparsa della Fraternità o all'accettazione pratica di dottrine ritenute false. Il dilemma assume ciò che dovrebbe dimostrare. La necessità dipende dalla certezza che Roma imponga l'errore, mentre tale certezza dipende dal giudizio della stessa Fraternità che rivendica il diritto di sottrarsi a Roma. Il soggetto diventa parte, giudice e misura della propria eccezione. Ora, la sopravvivenza di un istituto non coincide con la permanenza della Chiesa, né con l'integrità della fede. Identificare la continuità della Tradizione con la continuità della Fraternità significa attribuire a una parte ciò che la teologia cattolica riferisce al tutto ecclesiale. Il primato pontificio viene così professato come principio e svuotato nella sua efficacia, mentre la Tradizione diventa il criterio impiegato da una parte per stabilire quando la Chiesa visibile possa

essere legittimamente disattesa.